

STATUTO

dell'Associazione Nazionale delle Autorità e Enti d'Ambito Territoriale A.N.E.A.

- Atto Costitutivo del 11 Maggio 2004
- Modificato Assemblea 08 Luglio 2005
- Modificato Assemblea 05 Dicembre 2007
- Modificato Assemblea 08 Novembre 2010
- Modificato Assemblea 18 Dicembre 2013

Indice

Titolo I

Disposizioni generali

- Art. 1 Costituzione, denominazione e sede
- Art. 2 Scopi, finalità generali e principi associativi

Titolo II

Associati

- Art. 3 Associati
- Art. 4 Adesione
- Art. 5 Impegni degli associati
- Art. 6 Contributi associativi
- Art. 7 Sanzioni
- Art. 8 Cessazione dall'adesione

Titolo III

Organi Associativi

- Art. 9 Organi dell'Associazione
- Art. 10 Assemblea
- Art. 11 Convocazione dell'Assemblea
- Art. 12 Validità dell'Assemblea - Votazioni
- Art. 13 Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
- Art. 14 Attribuzioni dell'Assemblea
- Art. 15 Consiglio direttivo
- Art. 16 Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Art. 17 Attribuzioni del Consiglio direttivo
- Art. 18 Presidente e Vice Presidente delegato
- Art. 19 Collegio dei Revisori
- Art. 20 Commissioni tecniche consultive
- Art. 21 Ufficio di segreteria

Titolo IV

Patrimonio, Bilancio e Conto Consuntivo

Art. 22 Patrimonio

Art. 23 Gestione economia e finanziaria

Titolo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 24 Modificazioni statutarie

Art. 25 Scioglimento dell'Associazione

Art. 26 Controversie

Art. 27 Norma di rinvio

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita, a tempo indeterminato, l'"Associazione Nazionale delle Autorità o Enti di Ambito Territoriale" istituiti ai sensi dell'Art. 9 della L. 9 gennaio 1994 n. 36 e delle successive normative regionali.
2. L'Associazione è denominata in sigla A.N.E.A.
3. La sede legale dell'Associazione è ubicata in Roma.
4. La sede operativa può essere ubicata presso l'Ente di Ambito che esprime il Presidente e ivi operano e si riuniscono di norma gli Organi dell'Associazione.

Art. 2 Scopi, finalità generali e principi associativi

1. L'A.N.E.A., quale organismo associativo volontario senza fini di lucro, è espressione della autonoma volontà delle singole Autorità o Enti di Ambito istituite nelle diverse aree regionali per la riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato ed è il risultato di un patto associativo sottoscritto nel rispetto dei principi generali e comuni contenuti nel presente Statuto.
2. Costituiscono obiettivi fondamentali e principi ispiratori dell'Associazione nazionale quelli di indirizzare e supportare l'azione degli Enti o Autorità di Ambito secondo criteri di efficacia e di efficienza operativa, promuovendo politiche di sviluppo omogenee e coerenti con le generali esigenze di organizzazione e controllo delle gestioni e di tutela degli utenti - consumatori.
3. Nel quadro dei predetti principi ispiratori, L'Associazione nazionale punta allo sviluppo sociale, culturale e tecnico degli Enti interessati su scala nazionale e, a tal fine, si prefigge lo scopo di:

- promuovere azioni di approfondimento sulle problematiche inerenti l'organizzazione, la programmazione e il controllo del servizio idrico integrato, nonché sulla tutela dei consumatori – utenti;
 - promuovere iniziative in materia di proposte legislative e regolamentari di concerto con gli Organismi competenti;
 - svolgere funzioni di promozione, assistenza e coordinamento delle attività delle singole realtà di Ambito diffuse sul territorio ai fini della più ampia diffusione e attuazione dei principi fondamentali di riforma contenuti nella L. 36/94;
 - collaborare con gli associati per l'assolvimento delle loro funzioni istituzionali coordinandone le attività per quanto attiene a problematiche di interesse generale;
 - assumere, in accordo con le Associazioni degli Enti locali, ogni iniziativa volta a favorire la cooperazione tra gli Enti per l'organizzazione e il controllo sui servizi idrici nell'interesse generale dei consumatori – utenti;
 - promuovere interventi ed iniziative su aspetti di interesse generale riguardanti l'organizzazione dei servizi idrici ove intervengano nuove norme, direttive e regolamenti comunitari, nazionali e regionali;
 - sviluppare, d'intesa con gli associati, rapporti collaborativi e scambi di esperienze con le rappresentanze degli Organismi di controllo sui servizi idrici degli altri Paesi della Comunità europea o di altre realtà nazionali;
 - promuovere ogni iniziativa che sia reputata utile per l'estensione, la migliore gestione e qualificazione dei servizi idrici, in una logica di salvaguardia della risorsa e di sviluppo sostenibile del territorio.
4. L'Associazione promuove rapporti con gli associati ispirati a criteri di massimo coordinamento, con l'obiettivo di realizzare un sistema organico di relazioni e di scambi informativi e favorisce quelle forme di coordinamento tra gli Enti d'Ambito, anche a carattere regionale o territoriale, che concorrano alla realizzazione di tale scopo.
5. L'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività strumentale, integrativa ed accessoria alla realizzazione degli scopi associativi, a condizione che in ciascun

esercizio le stesse siano sempre marginali e non assumano mai la prevalenza rispetto a quelle istituzionali.

6. L'Associazione riconosce nella partecipazione delle donne alla vita sociale, politica ed economica uno strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo di tutta la comunità, favorendo ogni iniziativa tesa a rafforzare ed estendere la presenza delle donne negli organi e nelle strutture associative.

Titolo II

Associati

Art. 3 Associati

1. L'Associazione è costituita dalle singole Autorità o Enti di Ambito operanti sul territorio nazionale che intendono perseguire le finalità di cui all'Art. 2 del presente Statuto.
2. Gli associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea esprimendo il proprio libero voto e di fruire dei servizi istituzionali dell'Associazione.

Art. 4 Adesione

1. Le adesioni delle Autorità o Enti di Ambito successive alla costituzione dell'Associazione sono deliberate dal Consiglio direttivo e da questo comunicate all'Assemblea dell'Associazione, che ne prende atto.

Art. 5 Impegni degli associati

1. L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione delle norme contenute nel presente Statuto e in particolare l'assunzione dei seguenti impegni:
 - l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organismi associativi nei limiti delle loro attribuzioni;
 - l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'associazione;
 - la comunicazione e l'interscambio delle informazioni, dei dati statistici e delle notizie che l'Associazione ritenga utili ai fini del conseguimento delle finalità costitutive;
 - la corresponsione dei contributi associativi di cui all'art. 6.

Art. 6 Contributi associativi

1. Il contributo associativo annuo è obbligatorio e deve essere versato dagli associati entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, nell'importo determinato dall'Assemblea dei soci, di norma sulla base delle previsioni di bilancio proposte dal Consiglio Direttivo. Tale contributo è dovuto per intero anche se la qualità di associato venga acquisita in corso d'anno.
2. Oltre al contributo annuo, gli associati sono tenuti a corrispondere una quota di ingresso "una tantum", pari a 2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro, finalizzata a costituire un fondo di dotazione iniziale, da versare al momento della costituzione.
3. Gli associati che aderiranno successivamente alla costituzione dell'Associazione saranno tenuti a versare, oltre al contributo annuo, una quota di ingresso di importo pari a quello di cui al comma precedente.
4. I contributi versati sono irripetibili e la posizione associativa degli associati non è cedibile ad alcun titolo.

Art. 7 Sanzioni

1. L'inadempienza agli impegni di cui all'Art. 5 e la mancata corresponsione del contributo associativo di cui all'Art. 6 può comportare:
 - la sospensione del diritto di partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
 - la sospensione del diritto a fruire dei servizi istituzionali dell'Associazione.

Art. 8 Cessazione dall'adesione

1. Oltre ai casi previsti dalla legge, l'iscrizione all'Associazione cessa per:
 - recesso, anche nel caso in cui l'associato dissenta dalle modifiche apportate allo Statuto dall'Assemblea. In tale caso, il recesso deve essere comunicato entro e non oltre il 30 giugno dell'anno in cui si intende recedere;
 - esclusione, per reiterata inosservanza degli impegni statutari o per gravi motivi che rendano incompatibile l'appartenenza all'Associazione.

Le procedure previste per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7 e dell'esclusione sono indicate in apposito regolamento. Salvo il caso di diversa determinazione del Consiglio direttivo, il recesso e l'esclusione non esonerano dal versamento dei contributi stabiliti per l'anno solare in corso e non danno alcun diritto alla ripetizione di quelli versati in precedenza, ancorché non utilizzati.

Titolo III

Organi dell'Associazione

Art. 9 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Revisori.
2. Le cariche sono rivestite dagli associati in forma gratuita. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei componenti degli organi dell'Associazione è previsto un rimborso spese.
3. In caso di decadenza dall'incarico presso l'Ente associato di appartenenza, i titolari di cariche nell'Associazione conservano la stessa fino alla loro surrogazione e comunque non oltre la prima seduta dell'organo competente a provvedere alla surrogazione medesima.
4. Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e ad esse si può essere rieletti.

Art. 10 Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dai Presidenti o loro delegati in rappresentanza delle Autorità o Enti di Ambito associati.
2. Le spese per garantire la partecipazione dei membri rappresentanti o loro delegati ai lavori dell'Assemblea sono a carico degli Enti di appartenenza.

Art. 11 Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno venti giorni prima con avviso spedito con lettera prioritaria o tramite fax o e-mail; nell'avviso dovranno essere indicati il luogo, il giorno, l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
2. In caso d'urgenza, l'Assemblea può essere convocata via fax o e-mail almeno dieci giorni prima.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno, presso la sede legale dell'Associazione o presso qualsivoglia altra sede sia ritenuta utile dalla Presidenza, di norma nei mesi di giugno e dicembre, per l'approvazione del bilancio e del programma previsionale annuale e per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio.
4. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, può essere inoltre convocata su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un decimo degli associati.

Art. 12 Validità dell'Assemblea e votazioni

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri. In seconda convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita quando è registrata la presenza di 1/3 degli associati.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti i ¾ degli associati.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con l'unica eccezione delle deliberazioni concernenti le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, che devono essere prese con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati, e quelle concernenti lo scioglimento dell'associazione e la

devoluzione del patrimonio, le quali devono essere prese con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

4. In ogni caso, ai fini del raggiungimento dei quorum deliberativi, non si computano i voti degli astenuti.
5. Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea.
6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la propria responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 13 Ufficio di Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o, in mancanza, dal più anziano dei suoi componenti.
2. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina al proprio interno tre scrutatori per il controllo della regolarità delle votazioni.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario dell'Ufficio di Segreteria. In caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario sono svolte da un notaio.
4. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è approvato formalmente nella successiva seduta utile dell'Organo.

Art. 14 Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea costituisce il massimo organo dell'Associazione; essa stabilisce i programmi, le direttive e gli orientamenti fondamentali per l'attuazione delle finalità statutarie nei vari settori di attività individuati dal Consiglio direttivo.
2. In particolare competono all'Assemblea i seguenti compiti:
 - la nomina del Presidente;
 - la nomina del Consiglio Direttivo;
 - la nomina del Collegio dei Revisori;
 - l'istituzione delle Commissioni Tecniche Consultive;

- l'approvazione del programma e del bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente e del bilancio consuntivo di esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo;
 - l'approvazione dei Regolamenti;
 - la determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, del contributo annuo dovuto dagli associati e dei contributi di cui all'art. 22 comma 1 lett. b);
 - la presa d'atto dell'adesione di nuovi associati.
3. L'Assemblea straordinaria è competente per le deliberazioni concernenti:
- le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - lo scioglimento dell'Associazione, la conseguente nomina di tre liquidatori, la determinazione dei loro poteri e la destinazione delle attività nette patrimoniali a finalità di utilità generale;
 - ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua attenzione.
4. Per quanto non previsto dal presente statuto, il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da apposito regolamento da approvarsi da parte della stessa Assemblea non oltre la terza riunione successiva alla costituzione dell'Associazione.

Art. 15 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto:
- dal Presidente dell'Associazione;
 - da un numero pari di consiglieri, compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 10, eletti in seno all'Assemblea avuto riguardo alla massima rappresentatività delle diverse realtà territoriali nazionali.

Art. 16 Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è normalmente convocato dal Presidente una volta ogni bimestre e, in via straordinaria, su iniziativa motivata del Presidente o di almeno 4 dei suoi componenti. Gli ordini del giorno sono inviati per lettera prioritaria o tramite fax o e-mail,

spediti con le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta via fax o e-mail con preavviso di cinque giorni.

2. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
3. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario dell'Ufficio di Segreteria. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è approvato formalmente nella successiva seduta utile dell'Organo.

Art. 17 Attribuzioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di gestire l'attività ordinaria e straordinaria dell'associazione, nel rispetto del presente statuto e delle direttive dell'Assemblea.
2. In particolare il Consiglio Direttivo:
 - predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - propone all'Assemblea eventuali modifiche statutarie e regolamentari o eventuali altri atti utili al raggiungimento degli scopi statutarî;
 - definisce, in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea, le linee programmatiche dell'attività associativa e ne cura la sollecita attuazione;
 - cura l'attività degli associati al fine di garantire un armonico indirizzo all'azione e all'attività dei singoli Enti;
 - promuove attività di studio, di formazione e informazione sui diversi aspetti dell'organizzazione e gestione dei servizi idrici sotto il profilo economico, tecnico, giuridico, finanziario, gestionale, professionale;
 - dispone su quanto altro sia ritenuto utile al raggiungimento degli scopi statutarî, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea;
 - provvede alla nomina ed alla sostituzione dei componenti delle Commissioni Tecniche Consultive.

Art. 18 Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente assume a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e nei giudizi
2. In particolare il Presidente:
 - sovrintende all'attuazione delle deliberazioni e delle decisioni assunte dagli organi associativi;
 - prende i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività associativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
3. Il Vice Presidente sostituisce e/o coadiuva il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Esso è scelto dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 19 Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea tra soggetti esterni aventi i requisiti di legge. In alternativa al Collegio, l'Assemblea può decidere di affidare i compiti del Collegio ad un soggetto esterno avente i requisiti di legge.
2. Il Collegio dei Revisori ha il compito di vigilare sull'andamento della gestione economico-finanziaria, verificando periodicamente la contabilità dell'Associazione, e presentando all'Assemblea la relazione sui bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.
3. I Revisori assistono alle riunioni dell'Assemblea, senza diritto di voto, e, su invito del Presidente, anche alle riunioni del Consiglio Direttivo nelle quali si tratti di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per l'Associazione.

Art. 20 Commissioni tecniche consultive

1. L'Assemblea obbligatoriamente istituisce, per l'esame di specifiche problematiche, Commissioni tematiche di natura tecnico -consultiva composte da una rappresentanza dei Direttori degli Enti associati, anche allo scopo di svolgere un

ruolo di effettivo collegamento tra le attività dell'associazione e quelle degli associati, garantendo la massima utilizzazione delle esperienze e delle competenze maturate presso i singoli Uffici di Direzione degli Enti.

2. Il funzionamento di tali Commissioni è regolato da apposito regolamento.
3. Ogni Commissione nomina, tra i suoi componenti, un Presidente, che assume il ruolo di coordinamento dell'attività e la funzione di referente agli Organi associativi.
4. Dette Commissioni esprimono proprio parere motivato sui diversi aspetti tecnici, amministrativi ed organizzativi individuati dall'Assemblea e li trasmettono al Consiglio Direttivo per l'assunzione delle conseguenti iniziative.

Art. 21 Ufficio di Segreteria

1. La Presidenza, il Consiglio e le diverse Commissioni tecniche consultive possono avvalersi di un Ufficio di Segreteria, costituito da Funzionari messi a disposizione dagli Enti e Autorità disponibili, per il disbrigo degli atti e adempimenti generali assunti dagli Organi dell'Associazione nonché per la verbalizzazione degli atti e delle sedute degli Organi medesimi.

Titolo IV

Patrimonio, gestione economica e finanziaria

Art. 22 Patrimonio

1. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti dei soci al momento della costituzione.
2. Il patrimonio dell'Associazione è altresì costituito da qualsiasi utilità, ivi compreso, a titolo esemplificativo, il denaro, i beni mobili o immobili, i crediti o altri diritti, che dovesse successivamente essere acquisita a qualsiasi titolo, ivi compreso, per esemplificare, l'incasso delle quote associative, di altri contributi o sovvenzioni, donazioni, lasciti ed in genere atti di liberalità ovvero da avanzi netti di gestione.
3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi associativi.

Art. 23 Gestione economica e finanziaria

1. Alle spese occorrenti per il normale svolgimento della propria attività, l'Associazione provvede con le seguenti entrate:
 - a) contributi associativi annuali;
 - b) eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
 - c) contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
 - d) redditi derivanti dallo sfruttamento del patrimonio o dallo svolgimento di attività.

2. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

Titolo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 24 Modificazioni statutarie

1. Le modifiche allo Statuto dell'Associazione approvate in Assemblea entrano in vigore immediatamente.
2. Il Presidente dell'Associazione è tenuto a dare comunicazione della delibera relativa alle modificazioni statutarie agli Enti associati entro trenta giorni dalla data della delibera stessa.

Art. 25 Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'osservanza delle norme previste dal presente Statuto.
2. Nel caso di scioglimento per qualsivoglia causa, il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 26 Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'Associazione, ovvero tra i singoli associati quando attengano a fatti direttamente pertinenti la vita dell'Associazione, sono decise da un collegio di tre membri nominato in suo seno dall'Assemblea su proposta del Presidente.
2. Tale collegio si riunisce ed istruisce la vertenza con le modalità che riterrà più opportune. Il lodo deve essere sempre ispirato a principi conciliativi ed è vincolante per le parti interessate.

Art. 27 Norma di rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.